

RELAZIONE TECNICA

Art. 1

Il comma 1 prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, avente i contenuti indicati nel medesimo comma; si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Il comma 2, di natura ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Art. 2

Gli oneri previsti dal comma 1 trovano copertura sui proventi delle aste CO₂, per un importo fino a complessivi 255 milioni di euro per gli importi che saranno riassegnati nel 2019, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rappresenta che si tratta dei proventi delle aste 2018 destinati al Ministero dell'ambiente dalle aste CO₂ e oggetto di riassegnazione a fine 2019, che ammontano a 500 milioni di euro circa per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il versamento dei proventi delle aste CO₂ in conto entrata è stato effettuato il 27 settembre 2019 (quietanza di versamento n. 27922, causale "versamento all'entrata del bilancio statale dei proventi delle aste delle quote di emissione per gli impianti fissi relativi all'anno 2018 ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30") per un importo complessivo pari a 1.438.955.642, 57, che ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 sono destinati, per il 50% al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il rimanente 50% è ripartito tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%.

Le somme per ciascun Dicastero sono indicate nello schema di decreto interministeriale già predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In particolare, al Ministero dell'ambiente sono previsti i seguenti importi da riassegnare:

- 35 milioni di euro ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera c), del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018;
- 493,4 milioni di euro circa per le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013;
- 10 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 1119, della legge n. 205 del 2017;
- 0,3 milioni di euro circa per le finalità di cui al decreto n. 209 del 20 luglio 2016 (compenso ai membri del Comitato ETS).

Le misure previste nel comma 1 rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera a) in forza della quale i proventi in argomento possono essere destinati a "ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici", coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni.

La corresponsione dei "buoni mobilità" di durata triennale, pari a 1.500 euro cadauno per le autovetture omologate fino alla classe Euro 3 ovvero di 500 euro cadauno per i motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, ai soggetti ivi indicati avverrà nei limiti di spesa indicati al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, come precisato nel medesimo comma, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede l'utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO₂ spettante al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2019, per un importo pari a 20 milioni di euro, per finanziare progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale da parte di uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione per la qualità dell'aria con un ambito

territoriale avente una popolazione superiore ai centomila abitanti; pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa la consistenza dei fondi destinati nel 2019 a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale previsione rientra tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera f), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni.

Art. 3

Il comma 1 finalizza prioritariamente una quota parte dei proventi delle aste CO2 spettante al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2019, fino a un importo massimo di 20 milioni di euro, al fine di finanziare investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi, elettrici o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019, selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Ai sensi del comma 2, i progetti sono presentati da parte di uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione per la qualità dell'aria con un ambito territoriale avente una popolazione superiore ai centomila abitanti, per la realizzazione o l'implementazione del servizio.

Tenuto conto che tale previsione trova copertura nella quota destinata al medesimo Ministero relativa ai proventi delle aste 2018 per i diritti di emissioni inquinanti in atmosfera, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che saranno riassegnati nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che i progetti saranno finanziati nei limiti delle predette risorse, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale attività rientra tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera f), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni.

Il comma 3, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

I commi da 1 a 3 prevedono l'avvio di un programma sperimentale per la riforestazione urbana, con un finanziamento nei limiti di 30 milioni di euro delle risorse riassegnate nel 2019 al Ministero dell'ambiente a valere sulla quota destinata al medesimo Ministero dai proventi dei diritti di emissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale attività rientra tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera d), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni.

In particolare, il comma 3 prevede altresì la facoltà per il Comitato di avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente anche per la verifica della fase attuativa dei progetti; trattandosi di una mera disposizione facultizzante a favore del Comitato e tenuto conto, peraltro, che tali attività rientrano nei compiti istituzionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, le stesse verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro precisato nel medesimo comma.

Il comma 4 interviene sui criteri di affidamento per la realizzazione delle opere nei casi ivi previsti il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali; si tratta di una norma ordinamentale che pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

~~Le misure previste dal presente articolo, ai commi 1 e 2, rientrano nei compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte, pertanto verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 prevede un finanziamento per il capoluogo nominato “Città verde d’Italia” pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; ai sensi del comma 6, la relativa copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

~~L’istruttoria sui progetti verrà svolta dal Ministero dell’ambiente, specificamente dalla Direzione generale CRESS prevista dal dpem n. 97 del 2019 di riorganizzazione del Dicastero, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.~~

~~Al riguardo, il citato articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto una integrazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, pertanto le risorse disponibili risultano adeguate a finanziare la misura in argomento senza compromettere le attività oggetto del citato fondo.~~

~~Il comma 4 prevede meccanismi di premialità al fine di favorire il Comune capoluogo che consegue il titolo di “Città verde d’Italia” in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

~~Il comma 5, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

Art. 6

In considerazione della necessità di assicurare le risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione degli interventi, la norma prevede, al comma 1, che il commissario unico per la bonifica delle discariche abusive possa avvalersi dei soggetti ivi indicati, prevedendo per tale personale di cui si avvale il Commissario nonché per quello della struttura di supporto di cui al comma 3 la possibilità di corrispondere compenso accessorio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Si tratta di una facoltà rimessa alla scelta del Commissario entro i limiti massimi ivi previsti, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in ogni caso, i relativi oneri saranno a carico dei quadri economici degli interventi, talché l’effettiva corresponsione del compenso per lavoro straordinario dipenderà dalla sussistenza delle effettive disponibilità finanziarie. Più in generale, gli eventuali costi per la stipula di convenzioni, che comunque rappresentano una mera facoltà cui il Commissario unico può farvi ricorso, graveranno sui quadri economici degli interventi della struttura commissariale, nell’ambito del limite fissato al comma 5, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, primo e secondo periodo, ha natura ordinamentale pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al terzo periodo del medesimo comma 4, si prevede per il Commissario la corresponsione di un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011; tali oneri sono a carico delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che il Commissario si avvalga di una struttura di supporto composta da non più di 12 unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,

comma 2, e articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. A tale personale si applica la previsione di cui al comma 1 in materia di compenso per lavoro straordinario. Si tratta di compensi che saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi, pertanto non si determinano ricadute negative per la finanza pubblica. Si precisa che la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

Il comma 4 prevede che sulla base di specifica convenzione il Commissario operi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Dicastero. Attualmente, il Commissario opera presso un immobile in uso all'Arma dei Carabinieri; in forza della norma in argomento, la sede del Commissario si sposterebbe all'interno della struttura ministeriale, che presenta idonei spazi per consentire lo svolgimento delle funzioni del Commissario stesso.

Il comma 5 prevede che gli oneri per le esigenze operative e per il funzionamento del Commissario sono a carico della quota, non superiore al 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi; si tratta di un importo massimo in base al quale saranno parametrize le effettive spese, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si riporta di seguito il piano finanziario 2019 per la gestione commissariale, che costituisce la base per la quantificazione del fabbisogno di spesa per il funzionamento della struttura commissariale indicato al comma 5 del presente articolo. In particolare, si rappresenta che la spesa per la retribuzione del lavoro straordinario indicata nella sottostante tabella verrà sostituita dall'indennità prevista ai sensi del comma 3.

ESIGENZE ANNUE					
PER "COMMISSARIO STRAORDINARIO BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE"					
Esigenza		Descrizione	Importo	Note esplicative	
Costi per spese correnti dell'Unità "Commissario straordinario Bonifica Discariche Abusive"	€ 460.000,00	Spese promozionali, di divulgazione e sensibilizzazione	realizzazione/aggiornamento sito internet realizzazione materiale promozionale (Video promozionali, brochure informative etc)	€ 10.000,00	materiale necessario alle attività di divulgazione e comunicazione
		Spese generali di funzionamento	Spese derivanti da: - pagamento oneri per formazione (es. corsi di formazione in aree d'interesse per il personale del Commissario Straordinario Bonifica Discariche Abusive", materiale per finalità formative).	€ 30.000,00	
			Indennità e rimborsi per missione del personale.	€ 150.000,00	
			Spese generali per: - acquisto mobilio, sistemi di archiviazione e accessori per ufficio; - acquisto materiale informatico e tecnologico; - acquisto cancelleria e materiale consumabile per ufficio (carta, toner, ecc); - minuto mantenimento; - spese postali compresi bolli, imposte, timbri.	€ 40.000,00	
		Spese per esigenza di mobilità		€ 60.000,00	Noleggio n. 3 autovetture medie - Conv. Consip 10-bis-lotto 2 (24.000 €) Noleggio n. 3 Telepass (10.000 €) Acquisto carburante per 3 autovetture in cedole o fuel card (15.000 €) E' stata calcolata una percorrenza media di: -35.000 Km/anno per 2 autovetture; -62.000 Km/anno per 1 autovettura.
Spese per prestazioni di lavoro straordinari	spese per retribuzione ore di lavoro straordinario	€ 170.000,00			
	€ 460.000,00	TOTALE ESIGENZE ANNUE			

Contabilità nr. 6054 descrizione "COMM STRAORD. BONIFICHE - DL 113-16, intestata a: COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE DPCM 24/03/2017

COMMISSARIO STRAORDINARIO BONIFICHE DISCARICHE ABUSIVE - Via Giosuè CARDUCCI, 5 - 00187 - ROMA (RM) - codice fiscale n. 97935830584;

Si precisa che al 31 dicembre 2018 la consistenza della contabilità speciale del Commissario unico ammonta a 90.997.959,67 euro; a tale importo si aggiungono 19.183.625,47 euro (derivanti da un finanziamento concesso con delibera CIPE n. 60/2012 alla Regione Calabria) di prossimo afflusso nella contabilità speciale per le discariche presenti nella Regione Calabria per i siti oggetto di commissariamento.

Si soggiunge che è in corso la procedura per la revoca alla Regione Lazio delle risorse del piano operativo “interventi per la tutela del territorio e delle acque” del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, pari a complessivi 8.870.737,81 euro, destinate alla messa in sicurezza e bonifica delle discariche presso i Comuni di Filettino, Oriolo Romano, Riano, Trevi e Villalatina oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2007, per la successiva riassegnazione di tali finanziamenti nella contabilità speciale del Commissario unico.

Analoga procedura riguarda gli interventi di messa in sicurezza e bonifica della discarica nel Comune di Venezia – Malcontenta C. e Venezia - Area Miatello, Comune di Mira e Comune di Sernaglia della Battaglia, oggetto di procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, per un importo complessivo di 27.079.326,82 euro destinato alla Regione Veneto e proveniente dal piano operativo “interventi per la tutela del territorio e delle acque” del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020; le risorse in argomento saranno riassegnate nella contabilità speciale del Commissario unico ai fini della realizzazione degli interventi e il superamento dell’infrazione europea.

Il comma 6 prevede la nomina di un nuovo Commissario unico per la realizzazione degli interventi di depurazione, collettamento e fognatura di cui all’art. 2 del decreto legge n. 243 del 2016 nonché dell’articolo 4-septies, comma 1, del decreto legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto legge. Di conseguenza, all’atto della nomina del nuovo Commissario cessa dalle sue funzioni il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2017.

Poiché la nomina del Commissario unico è prevista a legislazione vigente, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 prevede la possibilità per il Commissario unico di avvalersi fino a un massimo di due sub commissari nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Il trattamento economico dei sub commissari è disciplinato, analogamente al Commissario unico dall’articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, richiamato dal comma 3 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Si tratta di una mera facoltà in capo al Commissario unico cui potrà avvalersi compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nella propria contabilità, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, il citato articolo 15, comma 3, prevede che la parte fissa non può superare 50.000 euro annui, mentre la parte variabile dipende dal grado di raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi fino a un massimo di 50.000 euro annui. Gli oneri connessi ai compensi dei sub commissari, qualora nominati, sono a carico del quadro economico degli interventi.

Al riguardo, si rappresenta che alla data del 30 giugno 2019, come si evince dalla Relazione del Commissario unico per gli interventi di fognatura, collettamento e depurazione trasmessa con nota CU 1276 del 30 settembre 2019 al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario unico ammontano a 108.956.382,43 euro.

Art. 7

~~Si prevede un onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alle finalità indicate al comma 2 (progetti, iniziative, programmi e campagne), alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Ministero dell’ambiente del fondo~~

~~speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze; si tratta di fondi disponibili nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.~~

Art. 8

I commi 1 e 2 prevedono la pubblicazione di dati ambientali in rete in possesso degli enti interessati; tale attività rientra nei più generali obblighi di trasparenza dell'informazione ambientale previsti dalla Convenzione di Aarhus e dalla normativa nazionale, pertanto potrà essere svolta dai soggetti pubblici coinvolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come precisato nella clausola finanziaria prevista al comma 3.

Al riguardo, si precisa che l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede, al comma 2, che "le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»".

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, per autorità pubblica si intendono "le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico".

Si tratta pertanto di obblighi già previsti a legislazione vigente, ragion per cui le amministrazioni interessate potranno provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'attività riservata all'ISPRA ai sensi del comma 4, il comma 5 prevede un finanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione della quota del Ministero dell'ambiente del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9

La norma prevede un contributo a fondo perduto per gli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e per l'igiene personale, sfusi o alla spina, in via sperimentale, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000,00, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

Pertanto, poiché l'importo previsto vale come tetto massimo di spesa e la corresponsione del contributo avverrà sino a esaurimento delle risorse previste, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si precisa che il contributo in argomento è destinato al finanziamento dell'acquisto della strumentazione per l'allestimento degli spazi per la vendita di prodotti sfusi e alla spina, pertanto presenta natura in conto capitale e, ai sensi del comma 3, trova copertura sulla quota del Ministero dell'ambiente del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il comma 2, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

L'articolo reca l'entrata in vigore e la conseguente trasmissione alle Camere per la conversione in legge.